

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, 14 li luglio 2025

CIRCOLARE N.7/2025

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il **c.d. Decreto Economia o Omnibus** (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il DL 95/2025 è entrato in vigore l'1.7.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 95/2025.

Disposizioni urgenti in materia di Start-up

L'articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l'obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l'accesso agli incentivi.

Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta

L'art. 9 del DL 95/2025 introduce l'aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione (nuovo n. 1-*nonies*) della Tabella A, parte II-*bis*, allegata al DPR 633/72).

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedevano l'aliquota del 10% per le importazioni e per le cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere d'arte ovvero dai loro eredi o legatari.

Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle crypto-attività MiCAR

L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle crypto-attività nell'Unione Europea. Viene differito il calendario per l'applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all'articolo 45 del D.lgs. 129/2024:

Disposizione originale	Nuova scadenza	Oggetto
30 giugno 2025	30 dicembre 2025	Termine per presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1)
30 dicembre 2025	30 giugno 2026	Termine massimo per continuare ad operare in

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

		via transitoria
31 maggio 2025	30 settembre 2025	Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza
1° aprile 2025	1° ottobre 2025	Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti
Primo trimestre	Terzo trimestre	Periodo di riferimento per l'adeguamento ai nuovi obblighi

Disposizioni urgenti in materia di Turismo

L'articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:

- contributi per migliorare la qualità e l'accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo.
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (-30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l'operatività e l'utilizzo delle risorse già stanziare.

Strutture ricettive all'aperto - Proroga al 15.12.2025 del termine per l'aggiornamento catastale

L'art. 14 co. 5 del DL 95/2025 proroga dal 15.6.2025 al 15.12.2025 il termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all'aperto (es. campeggi) devono presentare gli atti di aggiornamento catastale richiesti dall'art. 7-*quinquies* del DL 113/2024, ed in particolare:

- gli atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'art. 8 della L. 679/69, per l'aggiornamento della mappa catastale;
- gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.

Interventi di riqualificazione energetica a valere sul fondo rotativo per imprese del turismo - proroga

Con l'art. 14 co. 6 e 7 del DL 95/2025 viene prorogata al 31.3.2026 (in luogo del precedente termine del 31.12.2025) la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500.000,00 e 10 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo (misura PNRR), di cui all'art. 3 del DL 152/2021 e al DM 28.12.2021.

La proroga si applica anche ai procedimenti amministrativi già in corso di attuazione, pendenti alla data dell'1.7.2025 (entrata in vigore del DL 95/2025).

Contributo per le lavoratrici madri

L'art. 6 del DL 95/2025 interviene in favore delle lavoratrici madri prevedendo:
il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025);
il riconoscimento di un contributo di integrazione al reddito di importo variabile (in relazione ai mesi di lavoro) che sarà erogato dall'INPS nel mese di dicembre 2025.

Nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB

In relazione al CPB 2025-2026 operano le nuove cause di esclusione e di cessazione introdotte dal DLgs. 81/2025, dedicate ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati.

In particolare, a partire dal biennio 2025-2026, è possibile aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, il venir meno del CPB per il professionista provoca la cessazione anche per il soggetto collettivo a cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.7.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
16.7.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.7.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2025; • versare l'IVA a debito.
16.7.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese

		di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.7.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
16.7.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2025; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2025.
16.7.2025	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2024, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
16.7.2025	Ravvedimento acconto IMU 2025	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
17.7.2025	Comunicazioni per credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d'imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello

		previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l'ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente: • utilizzando il nuovo modello approvato con il DM 15.5.2025 e sostituito dal DM 16.6.2025; • tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle criptoattività; • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

		In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devo-

		no approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025. Tale versamento può essere rateizzato.
21.7.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
21.7.2025	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del

		diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
21.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
25.7.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa.
29.7.2025	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025). La regolarizzazione si perfeziona mediante: • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

		• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle criptovalute. • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: saldo dei contributi per l'anno 2024; primo acconto dei contributi per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui

		all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025. Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2025	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del

		diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.7.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata; • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;

		• l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sul valore delle crypto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2025	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il

		bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2025	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2025	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre aprile-giugno 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in

		compensazione nel modello F24.
31.7.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2025.
31.7.2025	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno 2025, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2025 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.
5.8.2025	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni

		sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo <i>https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/</i>. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione .
--	--	---

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

